



MANDATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
DELL'AUTOMOBILE CLUB TREVISO

L'AUTOMOBILE CLUB TREVISO, con sede in Treviso, viale G.Verdi n.23/C (di seguito denominata anche AC o AC TV), Codice Fiscale e P.IVA 00190250266, in persona del suo rappresentante legale e Presidente pro-tempore, Avv.Michele Beni,

e

TREVISO ACI SERVIZI S.R.L., con sede in Treviso, viale G.Verdi n.23/C (di seguito denominata anche Società), Codice Fiscale e P.IVA 03350700260 in persona del suo rappresentante legale, Angelo Centola,

premessato che:

- l'Automobile Club Treviso rappresenta e tutela gli interessi dell'automobilismo del quale favorisce lo sviluppo, collabora con le autorità per lo studio e la soluzione dei problemi relativi all'evoluzione e della mobilità, promuove e favorisce il turismo e le attività automobilistiche, rilascia licenze sportive ACI Sport, concorre alla dell'educazione stradale, vende prodotti associativi ACI espleta pratiche automobilistiche, riscuote tasse automobilistiche, vende pubblicazioni turistiche e cartografiche, contrassegni autostradali svizzeri ed austriaci, promuove organizza convegni e manifestazioni;
- l'Automobile Club Treviso ritiene utile agli interessi dell'Ente stesso, affidare a Treviso Aci Servizi srl – società in house - lo svolgimento dell'attività di gestione dell'Ufficio Assistenza, Ufficio Tasse, Ufficio Bollo sicuro, attività di promozione del marchio dell'Ente, attività di supporto alla segreteria e di alcuni altri servizi allo stesso connessi;
- gli artt. 4 e 38 dello Statuto dell'ACI consentono agli AA.CC. di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo;
- il presente atto non riguarda pertanto lo svolgimento delle funzioni pubbliche dell'Automobile Club Treviso;
- Treviso Aci Servizi srl già da tempo opera in collaborazione con l'Automobile Club Treviso promuovendo operazioni dirette all'interno della base associativa e svolgendo attività di assistenza e consulenza rivolta alla stessa;
- Treviso Aci Servizi srl è una società strumentale all'attività dell'Ente Pubblico non Economico Automobile Club Treviso, opera in regime di "In house providing" ed ha modificato il proprio Statuto il 31.07.2017 e successiva integrazione in data 12.12.2019 adeguandolo alla normativa vigente;
- in base al proprio Statuto Treviso ACI Servizi srl ha per oggetto l'autoproduzione di beni e servizi strumentali strettamente necessari al perseguimento delle finalità

istituzionali dell' Automobile Club Treviso nel settore dell'automobilismo e della mobilità in generale;

- la società uniforma tutte le proprie attività di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza perseguendo le finalità istituzionali dell'Automobile Club Treviso, che esercita poteri di indirizzo e controllo sugli obiettivi strategici e sulle decisioni operative, operando quindi in armonia con i piani di sviluppo indicati dalla controllante;
- Treviso Aci Servizi srl, essendo in possesso di competenza professionale nella gestione delle lavorazioni produttive proprie dell'Automobile Club è in grado di garantire elevati standard qualitativi all'utenza;
- Treviso Aci Servizi srl si rende disponibile ad apportare la propria esperienza e la propria struttura operativa e commerciale al fine del soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club Treviso;
- in relazione all'affidamento diretto di servizi "in house", Treviso Aci Servizi srl si atterrà alle regole previste dallo statuto dell'Ente, dal Regolamento di Governance delle società partecipate dell'AC TV ed a quelle della legislazione vigente, nonché agli indirizzi forniti dal socio unico, oltre alle indicazioni gestionali e operative che perverranno dalla Direzione dell'Ente;

tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

- 1) Treviso Aci Servizi srl si impegna a gestire l'Ufficio Assistenza, l'Ufficio Tasse e Bollo sicuro e le attività di promozione e tutela dell'Automobile Club Treviso in regime di autonomia, con organizzazione di mezzi propria e personale alle proprie dipendenze, dal quale si farà rilasciare – all'atto della costituzione del rapporto – una dichiarazione del seguente tenore: “sono stato chiaramente informato che il mio rapporto di lavoro intercorre unicamente con Treviso Aci Servizi srl.”

In particolare Treviso Aci Servizi srl s'impegna a:

- a) promuovere iniziative di reperimento ed acquisizione di nuovi soci attraverso azioni di telemarketing, convenzioni aziendali e promozioni commerciali in genere;
- b) svolgere un'azione di supporto all'attività di “assistenza pratiche automobilistiche” e di esazione tasse automobilistiche compresa la gestione del servizio “bollo sicuro”;
- c) attività di supporto all'ufficio sportivo con particolare riguardo ai licenziati ACI Sport, organizzazione corsi di formazione e manifestazioni di natura sportiva;
- d) svolgere un'azione di supporto all'attività di preparazione ed organizzazione di eventi ordinari e straordinari, realizzazione di manifestazioni ricreative e di sicurezza stradale;
- e) attività di supporto all'ufficio turismo, rilascio carnet de passages, vendita vignette autostradali;
- f) supporto attività amministrativa e di segreteria.

Tutto questo in assoluta conformità alle direttive che verranno impartite dalla Direzione dell'Automobile Club Treviso;

- 2) Treviso Aci Servizi srl s'impegna a far partecipare con diligenza i propri dipendenti-collaboratori agli stages di addestramento e aggiornamento, periodicamente organizzati dalle strutture centrali dell'Automobile Club d'Italia ed agli incontri-convenzioni che periodicamente verranno promossi dalla Direzione dell'Automobile Club Treviso, nel corso dei quali verranno illustrati i “piani commerciali” dell'anno e/o le nuove politiche di marketing elaborate dall'AC stesso.
- 3) Treviso Aci Servizi srl in qualità di gestore dell'Ufficio Assistenza, Ufficio Tasse Auto, Ufficio Bollo Sicuro dell'Automobile Club Treviso, sarà tenuto a versare direttamente nelle casse dell'Ente, l'ammontare lordo di tutte le somme, a qualsiasi titolo riscosse, per conto dell'A.C. stesso, nonché al rispetto di una assoluta regolarità amministrativa, contabile e di gestione.

- 4) Treviso Aci Servizi srl non potrà far valere mediante compensazione con somme riscosse, eventuali suoi crediti verso l'Automobile Club Treviso.
- 5) L'Automobile Club Treviso concede, inoltre, in comodato d'uso a Treviso Aci Servizi srl, le scrivanie, i computer, l'arredo, il materiale e le attrezzature varie attualmente in dotazione agli Uffici interessati. Essi saranno restituiti all'AC TV all'atto della risoluzione del rapporto o al momento della loro eventuale sostituzione.
- 6) Treviso Aci Servizi srl si assume ogni spesa relativa alla gestione dell'attività affidatale ed in particolare attinente alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'arredo e dei sistemi informatici.
- 7) Treviso Aci Servizi srl non potrà autonomamente trasferire la gestione delle attività ad essa delegata con il presente accordo.
- 8) Treviso Aci Servizi srl si impegna a rispettare gli orari di apertura al pubblico dei propri locali, secondo quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigenti, nonché secondo quanto concordato con la Direzione di AC TV.
- 9) Treviso Aci Servizi srl è tenuto a consentire accessi e verifiche, anche contabili, da parte dell'Automobile Club Treviso, tesi a verificare la regolarità della gestione, con riferimento all'osservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione.
- 10) La durata del presente accordo/contratto è fissata in anni uno (1) a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2020.
- 11) Indipendentemente dalla scadenza la convenzione potrà essere risolta di diritto, ex-art. 1456 del Codice Civile, dall'AC TV, per gravi inadempienze riscontrate a carico della gestione, quali la violazione di norme di legge anche in materia di lavoro; l'uso illecito o la distrazione di somme riscosse in nome e per conto dell'AC TV; la palese inosservanza di disposizioni e direttive impartite dall'AC TV riguardanti decisioni inerenti a scelte di politica commerciale e/o di marketing.
- 12) La presente convenzione annulla ogni altro precedente accordo disciplinante i rapporti tra l'Automobile Club Treviso e Treviso Aci Servizi srl (all.a).
- 13) I corrispettivi per l'espletamento dell'incarico saranno concordati e stabiliti dalle parti, in separato atto, che sarà allegato alla presente, costituendone parte integrante (all.b).
- 14) Ai sensi della normativa sulla privacy di cui al GDPR 2016/679, i rapporti tra AC TV e Società vengono disciplinati con nota distinta che costituisce parte integrante del presente accordo (all.b).
- 15) Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

Treviso, 10.01.2020

Automobile Club Treviso
Il Presidente
f.to Avv.Michele Beni

Treviso Aci Servizi S.r.l.
Il Legale Rappresentante
f.to Angelo Centola

all.a)

NOTA INTEGRATIVA RELATIVA ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE
DEL PRESENTE ACCORDO

Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività indicate nel contratto e di cui la presente nota è parte integrante, è fissato in **€ 17.500,00** (diciasettemilacinquecento/00) mensili, IVA esclusa, per complessivi **€ 210.000,00** (duecentodiecimila/00) annuali, IVA esclusa.

Il corrispettivo pattuito sarà soggetto a verifica annuale e modificabile in qualsiasi momento per volontà unanime delle parti, a fronte di un accertato incremento degli oneri di gestione del servizio o di un ampliamento del mandato.

Inoltre, è contemplato un ristoro del surplus lavorativo da parte del personale di Treviso Aci Servizi srl in occasione di eventi organizzati per conto dell'Automobile Club Treviso, negli anni pregressi. Per l'anno 2020 è quantificato in **€ 5.000,00** (cinquemila/00), IVA esclusa, ma potrà essere oggetto di rimodulazione, senza che ciò infici gli equilibri economici/patrimoniali di AC TV.

Secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornate con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, le movimentazioni di denaro da AC TV alla Società in house e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Treviso, 10.01.2020

Automobile Club Treviso
Il Presidente
f.to Avv.Michele Beni

Treviso Aci Servizi S.r.l.
Il Legale Rappresentante
f.to Angelo Centola

Appendice
al Mandato di Servizio intercorrente tra l'Automobile Club Treviso
e la società in house Treviso Aci Servizi srl

Art. 1 - Tutela dei dati personali del Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) la Delegazione dichiara di essere informata, in modo pieno ed esaustivo, circa le modalità di trattamento dei dati personali del suo Legale Rappresentante per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvedimenti, necessarie e/o utili per l'esecuzione del presente contratto, nonché per tutte le attività e finalità a questo comunque correlate.

Art. 2 - Clausola Contrattuale Sul Trattamento Dei Dati Personali

- a) Con riferimento alle attività oggetto del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") nonché ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare, con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").
- b) La società Treviso Aci Servizi srl garantisce che il trattamento dei dati personali in esecuzione del presente Contratto avverrà solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e nei limiti in esso contemplati e attenendosi alle vigenti disposizioni della Normativa Applicabile.
- c) L'Automobile Club di Treviso non sarà responsabile delle eventuali violazioni da parte della società con riferimento alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo.
- d) La società Treviso Aci Servizi srl, relativamente ai dati personali trattati nell'esecuzione del presente Contratto, assume il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR per le attività necessarie all'erogazione dei Servizi di cui al presente Contratto, nei termini previsti dall'Accordo allegato.

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

tra

L'AUTOMOBILE CLUB DI TREVISO, con sede legale in Treviso, Viale G.Verdi. n. 23/C, Codice Fiscale 00190250266, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Avv.Michele Beni (di seguito, "**AC**" o il "**Titolare**"),

e

TREVISO ACI SERVIZI SRL, società in house dell'Automobile Club Treviso, con sede legale in Treviso, Viale G.Verdi n.23/C, Codice Fiscale 03350700260, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Angelo Centola (di seguito "**Società**" o "**Società in house**" o il "**Responsabile**") di seguito, individualmente la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**".

premesso che:

- (A) In data odierna, le Parti hanno sottoscritto un contratto di servizi (di seguito "**Contratto**") che regola i rapporti e le funzioni demandate dall'Automobile Club Treviso alla società in house;
- (B) nell'espletamento delle predette funzioni la Società è nominata, Responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai predetti servizi e dei quali l'AC è Titolare;
- (C) l'art. 28 del GDPR prevede che i rapporti tra il Titolare e coloro che effettuano per conto di quest'ultimo trattamenti di dati personali, in qualità di responsabili, siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che definisca le caratteristiche del trattamento e gli obblighi del responsabile nei confronti del titolare;
- (D) alla luce di quanto sopra esposto, e al fine di regolare le responsabilità della Società in relazione alle attività di trattamento che saranno svolte in qualità di Responsabile del trattamento dei dati nell'esecuzione del Contratto, le Parti convengono di stipulare il presente accordo (di seguito l'"**Accordo**") allegato al Contratto di cui costituisce parte integrante.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Definizioni

Ai fini e agli effetti del presente Accordo, i termini sotto elencati avranno il seguente significato:

"Appendice sul Trattamento dei Dati"	si intende ogni appendice, concordata tra le parti, soggetta ai termini del presente Accordo;
"Autorità Privacy"	si intende l'autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare sull'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'ambito della giurisdizione a cui il Titolare è soggetto;
"Clausele Contrattuali Tipo"	si intendono le clausele contrattuali tipo previste dalla Direttiva Europea sulla protezione dei dati personali, ed in particolare, dalla decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2010 relativa alle clausele standard per il trasferimento dei dati personali a soggetti stabiliti in paesi terzi. Dette clausele possono essere modificate o sostituite, di volta in volta, dalla

	Commissione europea;
“Dati Personali”	si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile secondo quanto stabilito dalla Legge, incluse le categorie di dati elencati nell'Appendice sul Trattamento dei Dati, ed ogni ulteriore dato personale al quale, di volta in volta, il Responsabile ha accesso o comunque tratta per la fornitura dei Servizi oggetto del Contratto;
“Direttiva Europea sulla protezione dati personali”	si intende la Direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi;
“GDPR” o “Regolamento”	si intende il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;
“Legge”	si intende il complesso delle norme rilevanti in materia di protezione dei dati personali, incluso il GDPR, alle quali il Titolare è soggetto, e ogni linea guida, codice o provvedimento rilasciato o emesso dall’Autorità Privacy;
“Servizi”	si intendono i servizi oggetto del Contratto forniti dal Responsabile;
“Società del Gruppo del Responsabile”	si intende il Responsabile o qualsiasi altra società rispetto alla quale lo stesso detiene direttamente o indirettamente il controllo, nonché qualsivoglia società controllata dalla società che detiene il controllo del Responsabile;
“Trattamento”	si intende qualunque operazione o complesso di operazioni effettuata su Dati Personali attraverso, o meno, l'utilizzo di strumenti automatizzati, comprese le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento, alterazione, recupero, consultazione, utilizzo, divulgazione, messa a disposizione, aggiornamento, associazione, blocco, cancellazione e distruzione dei Dati Personali ai sensi della Legge;

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni del Titolare

2.1 Il Responsabile, relativamente a tutti i Dati Personali che tratta per conto del Titolare, garantisce che:

- 2.1.1 tratterà tali Dati Personali solo ai fini dell'esecuzione del Contratto e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Titolare. In particolare, il Responsabile non potrà trasferire i Dati Personali trattati a terzi, salvo espressa richiesta del Titolare;
- 2.1.2 non tratterà o utilizzerà i Dati Personali per scopi diversi da quelli previsti e necessari per l'adempimento del Contratto;
- 2.1.3 non tratterà Dati Personali di cui l'AC è Titolare per proprie finalità, salvo espresso consenso dell'interessato e solo dopo avergli fornito adeguata informativa in qualità di Autonomo Titolare del trattamento;
- 2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà il Titolare se, a suo parere:

- a) una qualsiasi istruzione fornita dal Titolare si pone in violazione di legge;
- b) il Responsabile è soggetto al rispetto di previsioni di legge, che potrebbero rendere per lo stesso, in tutto o in parte, impossibile o illegittimo agire conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare o nel rispetto di quanto previsto dalla Legge.

2.2 Al fine di garantire il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare, secondo quanto previsto dal presente articolo, il Responsabile si avvarrà di adeguati processi e di ogni altra misura tecnica idonea ad attuare le istruzioni fornite dal Titolare, incluse:

2.2.1 le procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Titolare dagli interessati relativamente ai loro Dati Personali;

2.2.2 l'adozione di adeguate interfacce o sistemi di supporto che consentano di garantire e fornire informazioni agli interessati così come previsto dalla Legge;

2.2.3 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta del Titolare, dei Dati Personali di ogni interessato;

2.2.4 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai Dati Personali a richiesta del Titolare;

2.3 Il Responsabile, per quanto di propria competenza, deve rispettare la Legge e deve adempiere gli obblighi previsti dal presente Accordo in modo da evitare che il Titolare incorra nella violazione di un qualunque obbligo previsto dalla Legge.

2.4 Il Responsabile deve garantire e fornire al Titolare cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dal Titolare, per consentirgli di adempiere ai propri obblighi ai sensi della Legge. Il Responsabile si impegna inoltre a rispettare le indicazioni o le decisioni provenienti dall'Autorità Privacy entro un tempo utile che consenta al Titolare di rispettare il termine imposto dalla stessa Autorità Privacy.

2.5 Il Responsabile, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 commi 2, 3 e 4 del GDPR, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta del Titolare, un registro dei trattamenti di Dati Personali, dallo stesso effettuati, laddove tali trattamenti non siano altrimenti documentati. Tale registro deve includere:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Responsabile della protezione dei dati (DPO), qualora presente;
- le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- i trasferimenti dei Dati Personali verso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione e l'indicazione di questi ultimi, ove tale ipotesi sia stata espressamente prevista.

Il Responsabile, al fine di consentire al Titolare di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, che si rende necessaria ogni qual volta un determinato trattamento potrebbe rivelare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nonché di rispettare quanto previsto all'art. 35 del GDPR, si impegna a supportare e a mostrare la massima collaborazione a richiesta del Titolare, al fine di esperire tale tipo di attività.

3. Protezione dei dati personali

- 3.1 Il Responsabile deve conservare i Dati Personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
- 3.2 Il Responsabile deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i Dati Personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporta trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento. A tal fine il Responsabile si impegna a rispettare le specifiche misure di sicurezza previste dalla Legge e individuate dal Titolare e i provvedimenti in materia adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Sicurezza e comunicazioni tra le parti

- 4.1 Il Responsabile deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare o utilizzati per trasferire o trasmettere i Dati Personali (incluse, ad esempio, le misure intese a garantire la segretezza delle comunicazioni così da prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema), garantendo, in tal modo, la sicurezza delle comunicazioni.
- 4.2 Ogni comunicazione inerente il presente Accordo deve essere effettuata a un indirizzo email che sarà comunicato dalle parti nel più breve tempo possibile. Le comunicazioni eseguite a tali indirizzi si presumono conosciute dalle parti.

5. Incaricati del trattamento - riservatezza

- 5.1 Il Responsabile garantisce l'affidabilità di qualsiasi incaricato che accede ai Dati Personali del Titolare e assicura, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguata formazione con riferimento alla protezione e gestione dei Dati Personali. In ogni caso la Società sarà direttamente ritenuta responsabile per qualsiasi divulgazione dei Dati Personali non autorizzata dal Titolare.

6. Sub-responsabili del trattamento dei dati personali

- 6.1 Il Responsabile non può, ai sensi del presente Accordo, sub-appaltare o esternalizzare un qualsiasi Trattamento dei Dati Personali ad altri soggetti (di seguito il "**Sub-Responsabile**"), a meno che:
 - 6.1.1 Il Responsabile abbia notificato per iscritto al Titolare il nome completo, la sede legale o la sede principale degli affari del Sub-Responsabile;
 - 6.1.2 Il Responsabile abbia fornito al Titolare ogni altra informazione che potrebbe rendersi necessaria per consentire alla stessa di conformarsi alla Legge;
 - 6.1.3 Il Responsabile abbia imposto al Sub-Responsabile condizioni vincolanti in materia di Trattamento dei Dati Personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo;
 - 6.1.4 Il Titolare non si sia opposto all'esternalizzazione e alla sub-fornitura entro 7 giorni lavorativi successivi alla ricezione della notifica scritta del Responsabile prevista dall'articolo 6.1.1, che include anche le informazioni contenute nell'articolo 6.1.2;
- 6.2 Qualora richiesto dal Titolare, il Responsabile dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile, incaricato ai sensi del presente articolo 6, sottoscriva un accordo sul trattamento dei Dati Personali con il Titolare che preveda sostanzialmente gli stessi termini e condizioni del presente Accordo.
- 6.3 Il Responsabile si impegna a che tutte le modifiche alle informazioni contenute nei separati atti di cui al successivo articolo 15.4 siano notificate al Titolare in conformità a quanto previsto nel presente articolo.

- 6.4 In ogni caso, la Società resta responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile abbia o meno rispettato i propri obblighi ai sensi del presente articolo.
- 6.5 In caso di violazione del presente Accordo conseguente alla condotta o ad azioni di un Sub- Responsabile, il Responsabile – se richiesto dal Titolare – riconosce e attribuisce al Titolare il diritto di agire sostituendosi allo stesso nel contratto con il Sub- Responsabile, così da poter esercitare tutte le azioni che riterrà necessarie al fine di salvaguardare i Dati Personali.

7. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

- 7.1 Il Responsabile, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del GDPR, dovrà notificare al Titolare nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai Dati personali (di seguito la "**Violazione della sicurezza**").

Tale notifica deve contenere: (i) una descrizione dettagliata della Violazione della sicurezza, (ii) il tipo di dati che è stato oggetto di Violazione della sicurezza e (iii) l'identità di ogni interessato (o, se non è possibile, il numero approssimativo delle persone interessate e i Dati Personali coinvolti). Il Responsabile deve poi comunicare al Titolare: (i) il nome e i contatti del proprio Responsabile della protezione dei dati, ove nominato, o i recapiti di un altro punto di contatto attraverso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni; (ii) una descrizione delle probabili conseguenze della Violazione della sicurezza; (iii) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi; e (iv) non appena possibile, ogni altra informazione raccolta o resa disponibile, nonché ogni altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dal Titolare relativamente alla Violazione della sicurezza. Qualora il Responsabile non possa fornire con la notifica le informazioni di cui sopra, per ragioni che sfuggono alla sua sfera di controllo, le informazioni devono essere trasmesse non appena possibile.

- 7.2 Il Responsabile deve attivarsi immediatamente per indagare sulla Violazione della sicurezza e per individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi di tale violazione, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo del Titolare, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa, avviso o relazione riguardante la Violazione della sicurezza (di seguito gli "**Avvisi**") senza aver ottenuto la previa autorizzazione scritta del Titolare. Qualora la Violazione della sicurezza tragga origine dalla violazione della clausola prevista al 3.2 da parte del Responsabile, le azioni e le procedure descritte nel presente articolo devono essere intraprese dal Responsabile, senza che ciò pregiudichi il diritto del Titolare di esercitare un qualsiasi rimedio giuridico a seguito della violazione; inoltre il Responsabile dovrà pagare o rimborsare al Titolare tutti i costi, le perdite e le spese dallo stesso sostenuti per la preparazione e la pubblicazione degli Avvisi.
- 7.3 Nel caso in cui la Violazione della Sicurezza abbia un impatto maggiore sui dati del Responsabile, quest'ultimo dovrà comunque dare priorità al Titolare nel fornire il proprio supporto ed attuare i rimedi e le azioni che si riterranno necessarie. Il Responsabile sarà tenuto a uniformarsi alla policy del Titolare in materia di violazione della sicurezza (policy per la gestione del *data breach*).

8. Analisi dei rischi, *privacy by design* e *privacy by default*

- 8.1 Qualora sia richiesto dal Titolare, il Responsabile deve rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del Titolare alla Legge e deve assisterlo nelle attività di valutazione di impatto dei Servizi e dei connessi trattamenti di dati nonché collaborare al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste e concordate per affrontare eventuali rischi identificati.
- 8.2 Il Responsabile dovrà fare tutto il possibile per consentire al Titolare di rispettare le previsioni di cui all'art. 25 del Regolamento UE relativamente alla protezione dei dati fin dalla progettazione (c.d. *privacy by design*) nonché alla protezione per impostazione predefinita (c.d. *privacy by default*).
- 8.3 In particolare, in linea con i principi di *privacy by design*, ogni nuovo trattamento dovrà essere progettato in modo da garantire una sicurezza adeguata alla luce dei rischi relativi allo specifico trattamento. Inoltre, il Responsabile dovrà consentire al Titolare, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di adottare ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
- 8.4 In linea con i principi di *privacy by default*, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

9. Audit

Il Responsabile garantisce al Titolare e/o all'Autorità Privacy (laddove tali autorità abbiano il diritto di effettuare un audit sulle attività del Titolare) l'accesso ai propri locali, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile rispetti gli obblighi disciplinati da questo Accordo, sempre e a condizione che tali verifiche non comportino l'analisi di tutti i dati di terze parti e che queste verifiche non collidano con obblighi di riservatezza del Responsabile. I costi dell'audit saranno a carico del Titolare, a meno che l'audit riveli qualsiasi inosservanza da parte del Responsabile degli obblighi di cui al presente Accordo. In questo ultimo caso i costi dell'audit saranno a carico del Responsabile.). All'esito dell'audit il Titolare segnalerà senza ritardo al Responsabile ogni eventuale errore o irregolarità dovesse ravvisare nel trattamento dei dati personali posto in essere dal Responsabile.

10. Cancellazione dei dati personali

- 10.1 Il Responsabile provvede alla cancellazione dei Dati Personali trattati per l'esecuzione del Contratto in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dal Titolare, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire su esercizio del relativo diritto dell'interessato.
- 10.2 Alla cessazione del presente Accordo, per qualsiasi causa essa avvenga, i Dati Personali dovranno, a discrezione del Titolare, essere distrutti o restituiti allo stesso, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente gli stessi.

11. Richieste di divulgazione dei dati personali per finalità di indagini e difensive provenienti da terze parti

- 11.1 Se non vietato dalla Legge, il Responsabile informa tempestivamente il Titolare, e in ogni caso entro 2 giorni lavorativi, di qualsiasi richiesta, comunicazione, o reclamo ricevuto da: (i) qualsiasi autorità di regolamentazione o di vigilanza, comprese, ma non solo, l'Autorità Privacy; o da (ii) qualsiasi interessato, relativamente ad ogni Dato Personale o ad ogni obbligo ai sensi della Legge e fornisce gratuitamente tutta la

dovuta assistenza al Titolare per garantire che la stessa possa rispondere a tali comunicazioni o reclami e rispettare i termini temporali previsti dalla legge e dai regolamentari applicabili.

12. Responsabilità e manleve

- 12.1 Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia essa prevedibile, contingente o meno) derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile delle disposizioni contenute nel presente Accordo e/o della Legge.

13. Durata

- 13.1 Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto (di seguito la "**Data d'inizio**") di cui costituisce allegato e rimarrà in vigore fino alla vigenza dello stesso.

14. Legge applicabile

- 14.1 Il presente Accordo sarà regolato e interpretato in conformità con la legge italiana e sarà soggetto alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Treviso.

15. Miscellanea

- 15.1 Le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente le seguenti informazioni:
- Identità del Responsabile della protezione dati, qualora nominato;
 - Identità di ogni Sub-Responsabile del trattamento nominato.
- 15.2 I titoli degli articoli e le altre intestazioni hanno scopo puramente indicativo. Gli atti, di cui al successivo articolo 15.4, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 15.3 A meno che il contesto non richieda diversamente, nell'Accordo:
- 15.3.1 l'uso del singolare include il plurale e viceversa;
 - 15.3.2 il riferimento ad una Legge dovrà intendersi come riferimento a tale legge così come modificata ed in vigore.
- 15.4 Con separati atti, le Parti provvedono a compilare la lista dei Sub-Responsabili dei trattamenti nominati dalla Società, nonché a formare l'elenco dei trattamenti di cui la Società è Responsabile.
- 15.5 Il contenuto del presente Accordo, inclusi i successivi atti ed eventuali successive appendici sul trattamento dei dati, è concordato tra le Parti e rappresenta per intero la volontà delle stesse; l'Accordo sostituisce tutti i precedenti accordi, intese, negoziati e trattative tra le parti in materia di dati personali.
- 15.6 Le disposizioni del presente Accordo sono scindibili. Se qualsiasi frase, clausola o disposizione dovesse risultare invalida o inapplicabile, in tutto o in parte, tale invalidità o inapplicabilità pregiudicherà solo tale frase, clausola o disposizione, ed il resto del presente Accordo rimarrà in pieno vigore ed efficace.

Treviso, 10.01.2020

Automobile Club Treviso
Il Presidente
f.to Avv.Michele Beni

Treviso Aci Servizi S.r.l.
Il Legale Rappresentante
f.to Angelo Centola